REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMO Maurizio - Presidente -

Dott. SCARLINI Enrico V. S. - Consigliere -

Dott. MICHELI Paolo - Consigliere -

Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere -

Dott. AMATORE Roberto - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINO, nel procedimento a carico di:

…….. nato il (OMISSIS);

inoltre:

……..;

avverso la sentenza del 06/12/2016 della CORTE APPELLO di TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROBERTO AMATORE;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. SANTE SPINACI;

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio;

Udito il difensore l'avvocato …….. del foro di TORINO in difesa della parte civile ……. si riporta alle conclusioni che deposita conclusioni unitamente a nota spese.

l'avvocato ……. del Foro di Roma in difesa di …….. si richiama alle argomentazioni difensive e chiede di verificare le due querele nel fascicolo del dibattimento.

Svolgimento del processo

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Aosta in data 26.6.2016 nei confronti del predetto imputato per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'odierno ricorrente per il menzionato reato perchè l'azione penale non poteva essere iniziata per irritualità della querela ed ha ordinato pertanto la immediata liberazione dell'imputato e la revoca delle statuizioni civili.

Avverso la predetta sentenza ricorre il Procuratore generale distrettuale, proponendo tre ordini di doglianze.

1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo motivo, violazione di legge e vizio argomentativo in relazione alla dichiarata insussistenza della condizione di procedibilità.

Osserva il ricorrente che le condotte commesse nelle date del 30.11.2014 e 4.4.2015 erano state oggetto di denuncia personale da parte della persona offesa che aveva presentato querela rispettivamente in data 11.12.2014 e 8.4.2015.

Si evidenzia altresì che solo le successive condotte delittuose erano state oggetto di querela in data 5.8.2015 da parte del sostituto processuale del difensore di fiducia presso la questura di Aosta.

Deduce pertanto la difesa l'erroneità della decisione impugnata laddove aveva esteso la denunziata inammissibilità della querela per la mancata autentica della sottoscrizione della persona offesa da parte del difensore (giacchè tale autentica era stata effettuata solo dall'avv. …… che era un mero sostituto processuale ai sensi dell'art. 102 c.p.p. del predetto difensore) anche alle ulteriori condotte antecedenti la predetta querela, condotte per le quali le relative querele presentavano tutti i crismi della ritualità.

Si evidenzia altresì che - sulla scorta di una recente giurisprudenza di questa Corte rivestendo il delitto di atti persecutori natura di reato abituale, la condizione di procedibilità determinato dalla presentazione della querela si estenderebbe anche alle condotte successive a quelle già oggetto dell'atto querelatorio.

1.2 Con un secondo motivo si denunzia violazione dell'art. 102 c.p.p. giacchè la sostituzione processuale consentirebbe la sostituzione del difensore in tutte le

attività processuali, compresa quella di autentica della sottoscrizione della querela.

1.3 Con un terzo motivo si deduce vizio argomentativo sul medesimo punto.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, il cui accoglimento assorbe invero l'esame delle ulteriori doglianze prospettate dal …….. ricorrente.

2.1 Deve ritenersi, in termini generali, che il difensore non è munito di potere certificatorio generale, e le norme che gli conferiscono il relativo potere hanno carattere eccezionale; ne consegue che l'autentica della firma della parte effettuata da difensore diverso da quello legittimato alla difesa della stessa è invalida (Sez. 4, Sentenza n. 15175 del 21/02/2008 Cc. (dep. 10/04/2008) Rv. 239736).

Ne consegue, in omaggio al principio qui riaffermato, che non è ammissibile l'autentica di firma da parte del sostituto processuale proprio in ragione della eccezionalità della norma sulla autentica di firma che non consente interpretazioni estensive.

Tuttavia, la conclusione cui è giunta la Corte territoriale (e secondo la quale tutte le condotte coperte dalla querela del 5.8.2015 dovrebbero ritenersi non procedibili) non è condivisibile, atteso che dall'esame del fascicolo processuale (cui anche questa Corte è abilitata, trattandosi, quello denunziato, di un vizio di rito che consente al giudice di legittimità l'esame del fatto processuale), emerge che le due querele datate 11.12.2014 e 8.4.2015 sono state presentate direttamente dalla querelante e dunque risultano ritualmente depositate.

Peraltro, deve riaffermarsi in questa sede decisoria il principio di diritto secondo cui il carattere del delitto di atti persecutori, quale reato abituale improprio, a reiterazione necessaria delle condotte, rileva anche ai fini della procedibilità, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere anche dopo la proposizione della querela, la condizione di procedibilità si estende anche a queste ultime, poichè, unitariamente considerate con le precedenti, integrano l'elemento oggettivo del reato (Sez. 5, Sentenza n. 41431 del 11/07/2016 Ud. (dep. 03/10/2016) Rv. 267868).

Alla luce del principio di diritto ora precisato si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata affinchè il giudice di appello riesamini la vicenda processuale anche ai fini dell'accertamento della procedibilità dell'azione penale in virtù della presentazione delle due querele personalmente da parte della persona offesa dal reato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2018